

Tra

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia (in questo Contratto denominato anche "CND"), con sede in Roma, via Flaminia 122, indirizzo mail: consiglioroma@notariato.it; rappresentato legalmente dal Notaio Cesare Felice Giuliani, nato a Roma il 26 luglio del 1965, per la carica domiciliato in via Flaminia 122, Roma;

e

CLEAN LIFE SERVICE SRL con sede in Roma, Via Petritoli n. 18, capitale sociale euro 10.000 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 13040471008, indirizzo mail: cleanlifeservice@libero.it; indirizzo pec: cleanlifeservicesrl@pec.it; in persona dell'Amministratore Unico: SERAFINO Pietro, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 3 dicembre 1970 e residente in Roma, Via Novilara n. 32;

si conviene e si stipula il seguente

CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL CND

Premesso che:

- per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali destinati allo svolgimento della propria attività istituzionale il CND deve necessariamente permettere l'accesso ai locali stessi in orari nei quali non vi è personale dipendente del CND medesimo, né altra persona addetta al controllo;
- il CND ha la necessità di servirsi di una ditta affidabile per il suddetto servizio e non può rinunciare alla sicurezza che deriva dal permettere l'accesso a detti locali esclusivamente a persone che hanno dimostrato nel tempo di poter ricevere piena fiducia;
- il presente contratto rientra nella disciplina dettata dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- per il CND il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il notaio dott. Mercurio Paolo Dragonetti.

Ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del contratto e corrispettivo

Il presente contratto ha per oggetto il **servizio di pulizia dei locali in uso al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ubicati in Roma, via Flaminia 122, piani interrato, terra, primo e secondo.**

SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA (dal lunedì al venerdì):

- a) Vuotatura dei posacenere, dei cestini gettacarte e degli altri contenitori dei rifiuti e conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori della nettezza urbana, nel rispetto delle norme vigenti;
- b) Pulizia con idoneo prodotto detergente di scrivanie, arredi, piani di lavoro e suppellettili di ufficio. Pulizia dei computer e tastiere e disinfezione dei telefoni e apparecchi simili. È fatto divieto agli

- addetti al servizio di rimuovere, spostare o manomettere in qualunque modo la documentazione presente nei diversi ambienti;
- c) Spazzatura dei pavimenti di tutti i vani e di tutti gli accessori (stanze, corridoi, scale interne, ingresso) e pulizia dei tappeti;
 - d) Lavaggio e disinfezione della pavimentazione quando necessita (non meno di una volta a settimana);
 - e) Lavaggio e disinfezione dei pavimenti del cucinotto, degli antibagni e dei servizi igienici;
 - f) Lavaggio e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari e delle pareti adiacenti gli apparecchi stessi, con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante, lavaggio e asciugatura degli specchi;
 - g) Ricarica nei servizi igienici dei materiali di consumo forniti dal CNR (carta igienica, sapone, asciugamani, ecc.);
 - h) Riassetto e riordino di tutti i locali e del cucinotto, per quest'ultimo inclusa la pulizia degli accessori, quali frigorifero, piano cottura, forno a microonde e lavello, nonché lavatura ed asciugatura di eventuali stoviglie da sistemare negli arredi.

Le pareti e i soffitti devono essere sempre tenuti puliti da polvere o ragnatele.

L'impresa consegnerà settimanalmente un resoconto con analitica indicazione delle prestazioni eseguite. Tale resoconto, controfirmato da un incaricato del CNR per accettazione, dovrà essere obbligatoriamente allegato alla fattura mensile ai fini del pagamento. Non si farà luogo al pagamento di alcun servizio extra che non sia stato preventivamente richiesto dal CNR.

L'impresa, al termine del servizio, dovrà sempre curare che tutte le finestre e le porte di accesso agli Uffici siano chiuse.

SERVIZIO DI PULIZIA MENSILE:

- a) Pulizia di infissi, vetri, porte interne, balconi, davanzali, lampadari, sopraluci, radiatori, fan-coils;
- b) Lucidatura delle targhe e eventuali altri elementi che lo richiedano;
- c) Spazzatura e lavaggio dei pavimenti dei magazzini;
- d) Pulizia dell'interno degli armadi e delle coperture;
- e) Spolveratura delle scaffalature di archivio e delle biblioteche, comprendente la spolveratura del lato superiore dei volumi, anche con utilizzo di apparecchiature per aspirare la polvere.

Il corrispettivo per i servizi di cui sopra viene convenuto nello stesso importo già contenuto nell'offerta effettuata per il biennio appena scaduto e quindi in euro 24.192 (ventiquattromilacentonovantadue), oltre IVA, pari ad un ribasso del 16% sull'importo a base di gara di euro 28.000 oltre IVA.

SERVIZI DA ESEGUIRE SU EVENTUALE RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE:

- a) Applicazione di ceratura sui pavimenti, previa rimozione del vecchio prodotto emulsionante;
- b) Pulizia tende;
- c) Interventi di pulizia e di presidio in occasione di riunioni ed eventi istituzionali.

Il corrispettivo per i servizi di cui sopra viene convenuto nello stesso importo già contenuto nell'offerta effettuata per il biennio appena scaduto e quindi in euro 14,50 (quattordici virgola cinquanta) oltre IVA, per ciascuna ora di lavoro e per persona.

ART. 2 - Forniture, prodotti e attrezzature

Le prestazioni devono essere effettuate interamente a spese dell'impresa, con manodopera, materiali e attrezzature a carico della stessa. I prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni elencate devono essere di buona qualità e conservati, utilizzati e movimentati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti di cui al D. Lgs. 81/08.

Il CNR provvede alla fornitura di acqua ed energia elettrica e mette a disposizione locale magazzino e locale spogliatoio.

Le attrezzature di lavoro, a totale carico dell'impresa, devono essere conformi alle disposizioni di legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono essere inoltre tecnicamente efficienti, non rumorose e mantenute in perfetto stato di funzionamento.

Art. 3 - Personale

Il Responsabile della ditta garantisce che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività prevista dall'appalto è idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. L'impresa dovrà eseguire direttamente il servizio con proprio personale qualificato ed in regola con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Eventuali sub appalti dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

L'impresa si impegna a nominare una persona con funzioni di **referente, responsabile dell'organizzazione** e del controllo di tutte le operazioni del servizio. Il referente deve essere reperibile e in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio. Ogni contestazione mossa nei confronti del Referente sarà da considerarsi come presentata direttamente all'Impresa.

Il personale impiegato è tenuto a indossare una uniforme omogenea e a mostrare una tessera individuale di riconoscimento rilasciata dall'Impresa nonché a mantenere un comportamento consono al prestigio dell'Ente. Il CNR si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento la sostituzione del personale non gradito, con comunicazione ragionevolmente motivata.

L'impresa comunicherà per iscritto al CNR i nominativi del referente e delle altre persone impiegate. Nessuna persona non preventivamente indicata può accedere ai locali dell'Ente.

ART. 4 - Obblighi dell'impresa

L'impresa è tenuta, a pena di risoluzione del contratto, a eseguire il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, sotto la direzione di un referente nominato dall'Impresa ai sensi dell'art. 3 comma 2, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti. Tutte le pulizie devono essere eseguite accuratamente e a regola d'arte e in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali da pulire. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto negli orari che saranno concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze degli uffici. L'impresa dovrà tempestivamente provvedere all'eliminazione delle eventuali inadempienze segnalate dal CNR.

L'impresa è tenuta a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne tutti gli oneri relativi, esonerando il CNR da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio.

ART. 5 - Durata del contratto

Il contratto ha durata biennale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

La scadenza del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali, al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura.

ART. 6 - Risoluzione del contratto per inadempimento e penali

Nel caso in cui il servizio non venga svolto con diligenza né in modo conforme a quanto stabilito nel presente capitolato, il Consiglio Notarile di Roma ridurrà il corrispettivo in misura corrispondente alle prestazioni non regolarmente effettuate e avrà altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale, variabile in relazione alla gravità, fino a un massimo giornaliero dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da detrarsi sul corrispettivo della mensilità successiva.

Nel corso dell'esecuzione del contratto potranno applicarsi penali fino a un massimo del 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora si ecceda il suddetto limite, il Consiglio Notarile di Roma avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il Consiglio Notarile di Roma si riserva di aggiudicare il presente contratto al secondo classificato. In tale evenienza nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata.

Eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati all'impresa aggiudicataria in forma scritta. L'Impresa ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni alla contestazione nel termine massimo di cinque giorni. Qualora tali osservazioni non siano accolte dal CNR o siano presentate fuori termine, il CNR potrà applicare all'Impresa le penali sopra indicate.

In ogni caso il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- 1) cinque contestazioni di inadempimento formulate dal CNR circa la non perfetta esecuzione del servizio, anche se non vi sia stata applicazione di penali;
- 2) arbitraria sospensione e/o interruzione del servizio per un periodo continuativo della durata superiore a tre giorni;
- 3) mancato adempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza dei propri lavoratori;
- 4) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 5) mancata tempestiva sostituzione del personale segnalato come non gradito dal CNR con comunicazione ragionevolmente motivata;
- 6) subappalto o cessione del contratto o dei crediti da questo derivanti.

In tutte le ipotesi di risoluzione previste dal presente articolo, il CNR si riserva la facoltà di escludere l'Impresa dalle procedure che verranno in futuro indette per l'affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto.

ART. 7 - Modalità di pagamento

Il CNR erogherà il corrispettivo del servizio in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura in originale da parte dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 25 gennaio 1994 n. 82, il CNR procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il pagamento verrà effettuato dal CNR entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti al CNR a titolo di penale.

ART. 8 - Responsabilità civile

L'Impresa è responsabile per qualsiasi danno arrecato agli immobili, alle persone e alle cose, durante lo svolgimento del servizio e per cause a questo inerenti. Il CNR non risponde dei danni di qualsiasi natura che possano derivare a terzi, all'Impresa e ai suoi dipendenti durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. L'Impresa dovrà essere munita di polizza assicurativa che tenga indenne il CNR da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

ART. 9 - Garanzia fideiussoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta aggiudicataria dovrà prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data di scadenza del contratto; essa deve essere presentata in originale al CNR prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il CNR ha il diritto di valersi della cauzione anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. Il CNR ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa sulla base di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'appalto.

La garanzia fideiussoria sarà tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal CNR e in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo da corrispondere all'Impresa.

L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l'Impresa in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 10 - Divieto di subappalto

È fatto divieto all'Impresa di subappaltare o cedere il contratto, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giudiziale e fatto salvo, in ogni caso, l'esperimento di ogni azione a tutela degli interessi del CNR.

ART. 11 - Divieto di cessione del credito

Il credito derivante dalle prestazioni del presente appalto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Art. 12 - Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti, corrisposti in euro, verranno effettuati dal CNR esclusivamente mediante bonifico da parte del suo tesoriere sul conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

La Ditta aggiudicataria s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni il CNR non eseguirà i pagamenti e l'Appaltatore nulla potrà pretendere per il ritardo.

Non è consentito alla Ditta aggiudicataria di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il CNR. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del Consiglio del Notariato sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta aggiudicataria deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13/8/2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, la Ditta aggiudicataria deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART.13 - Penali

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle seguenti penali:

- penale tra un minimo di € 100,00 (cento) ed un massimo di € 1.000,00 (mille) in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare qualora la pulizia non venga effettuata secondo le tempistiche indicate negli articoli precedenti, ovvero venga effettuata in modo irregolare. Nei casi più gravi il CNR potrà comunicare la risoluzione del rapporto contrattuale.
- La penale verrà applicata previa contestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e successiva presentazione di giustificazioni da parte della Ditta Aggiudicataria.

ART. 14 - Ulteriori obblighi a carico della Ditta Aggiudicataria

La Ditta Aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La Ditta Aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Ditta Aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - Riservatezza

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 16 - Foro competente

Le controversie derivanti dal contratto sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 17 - Norme di rinvio


Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio esplicito alle norme contenute nel D. Lgs. 18/04/2016 n. 50

Roma, _____

Per la Clean Life Service SRL

L'amministratore Unico

Pietro Serafino



Per il CND Roma

Il Presidente

Cesare Felice Giuliani

